

Codice DB1511

D.D. 17 aprile 2014, n. 327

Mobilita' in deroga - Provvedimento di reiezione di domande presentate da ex dipendenti dell'azienda MP Consulting e Partners srl di Novara - L. 2/2009 e s.m.i. e Accordo Quadro Regione - INPS - Parti sociali del 21.12.2012.

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- l’intesa raggiunta fra Governo, Regioni e Province Autonome il 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013, che fornisce un inquadramento generale in materia, in sostanziale linea di continuità con gli accordi sottoscritti per le annualità precedenti in data 12 febbraio 2009 e 20 aprile 2011, ma tenendo conto dell’esaurimento dell’esperienza del cofinanziamento regionale e del sistema di politiche attive connesso alle deroghe sostenute dal Fondo Sociale Europeo avviata con l’intesa del 12 febbraio 2009, e delle innovazioni introdotte dalla citata L. 92/2012;
- l’Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012, che proroga le modalità generali di gestione degli interventi stabilite con l’Accordo Quadro dell’anno precedente, approvato in data 22 dicembre 2011, apportando alcuni limitati aggiustamenti alla normativa precedente;
- la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, che specifica nel dettaglio le modalità e i termini di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013, sulla base delle linee generali contenute nell’Accordo quadro del 21 dicembre 2012 prima citato;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013, sulla base delle indicazioni contenute nell’Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e della Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell’esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell’INPS sulle domande autorizzate;
- la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni e la Legge 19 luglio 1993, n. 236;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”

CONSIDERATO

- che l’Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 prima citato prevede che i trattamenti di mobilità in deroga possano essere erogati in Piemonte a tre tipologie di soggetti: a) soggetti prossimi al pensionamento ma non in grado di completare la maturazione dei requisiti necessari, purché il periodo ancora da coprire non superi i dodici mesi (massimo 12 mesi di indennità); b) soggetti licenziati per giustificato motivo oggettivo, dimissionari per giusta causa, o titolari di un contratto a termine risolto alla scadenza da aziende in crisi non in possesso dei requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità (massimo 6 mesi di indennità, con la possibilità, nel caso di apprendisti e di soci di cooperativa, di integrare fino alla concorrenza dei sei mesi un eventuale periodo di mini-ASPI fruito); c) soggetti provenienti da aziende in cessazione di attività o in procedura concorsuale, per i quali l’indennità può essere corrisposta fino e non oltre il 31/12/2013, rimandando alla Circolare congiunta Regione-INPS la definizione puntuale delle modalità di gestione dell’intervento;
- che la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, prevede che le domande di indennità di mobilità in deroga vengano presentate e istruite direttamente dall’Agenzia INPS competente in base alla residenza o al domicilio abituale del richiedente, precisando la modulistica richiesta e la tempistica relativa, e che spetta alla Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalle agenzie territoriali INPS, emettere provvedimenti:
 - di autorizzazione per le domande con esito positivo dell’istruttoria INPS;
 - di revoca, nel caso che l’Agenzia INPS competente segnali di aver riscontrato, in seguito a controlli ulteriori, che un soggetto titolare di una domanda già autorizzata non aveva diritto alla mobilità in deroga;
 - di reiezione delle domande presentate da soggetti privi di qualcuno dei requisiti richiesti o soggette a revoca, come sopra indicato;
- che detta Circolare prevede che, qualora l’istruttoria dell’Agenzia INPS dia esito negativo, il provvedimento di reiezione regionale venga comunicato all’INPS e al soggetto interessato, che avrà facoltà di richiedere alla Regione Piemonte un riesame della pratica nei termini previsti dalla normativa;
- che nel caso delle domande rientranti nella fattispecie c) della Circolare del 1° febbraio, si è convenuto con la Direzione Regionale INPS, a fini gestionali, che per soddisfare il requisito di persona proveniente da azienda in cessazione di attività o in procedura concorsuale occorre che l’impresa nel suo complesso, ovvero l’unità produttiva presso cui il soggetto interessato svolge la propria attività lavorativa, si trovi all’atto del licenziamento in stato di liquidazione o in procedura concorsuale, indipendentemente dagli sviluppi successivi e dalla situazione attuale dell’azienda, richiedendo quindi la contestualità fra data del licenziamento e condizione formalmente accertata di chiusura dell’azienda o di una sua unità locale;
- che sono pervenute dalla sede INPS di Novara le due proposte di reiezione di domande di mobilità in deroga presentate come rientranti nel caso “c” della Circolare citata, cioè da soggetti provenienti da aziende in cessazione o procedura concorsuale al termine del periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria (ora ASpI), riferite a lavoratrici ex dipendenti dell’azienda MP Consulting e Partners srl, dimissionarie per giusta causa in seguito al mancato pagamento della retribuzione, così identificate:

- Capuzza Doriana, (omissis), presentata in data 30 settembre 2013, proposta di reiezione pervenuta dall'INPS in data 7 ottobre 2013.
- Benini Cinzia, (omissis), presentata in data 7 ottobre 2013, proposta di reiezione pervenuta dall'INPS il 18 ottobre 2013;
- che la Regione, viste le proposte di reiezione INPS motivate dal fatto che l'azienda non risultava né cessata né in procedura concorsuale all'atto delle dimissioni per giusta causa, rassegnate il 9 gennaio 2013 dalla signora Capuzza e il 23 gennaio 2013 dalla signora Benini, mentre il fallimento dell'azienda citata è stato dichiarato il 10 maggio 2013, ha dato avvio al procedimento di reiezione comunicando l'intenzione di disporre un provvedimento di rigetto delle domande con lettera raccomandata del 30 ottobre 2013, prot. 48176/DB.15.11, dando facoltà di presentare richiesta di riesame;
- che le lavoratrici si sono avvalse di tale possibilità presentando richiesta di riesame tramite lo studio legale dell'Avvocato Rossana Berri di Novara in data 27 novembre 2013, che ha fornito della documentazione integrativa sul caso e presentato delle controdeduzioni relative sia alla modalità di cessazione del rapporto di lavoro avvenuto con dimissioni per giusta causa, come prima specificato, sia alla condizione della società MP Consulting e Partners srl, argomentando in specie che le lavoratrici hanno dovuto dimettersi per il mancato pagamento della retribuzione per stringenti motivazioni economiche esercitando un diritto loro riconosciuto dalla normativa, e che la società in questione si trovava all'atto delle dimissioni in evidente stato di decozione con una richiesta di fallimento avviata, anche se poi la dichiarazione formale di fallimento da parte del Tribunale di Milano è stata depositata solo il 10 maggio 2013;
- che, tenuto conto della particolarità della situazione e degli elementi aggiuntivi comunicati dallo Studio Legale incaricato dalle lavoratrici, si è ritenuto di consultare in merito i firmatari dell'Accordo Quadro regionale in occasione dell'incontro del tavolo delle parti sociali avvenuto l'11 febbraio 2014, e che in tale sede, dopo ampia discussione, si è confermata la reiezione delle domande, ribadendo che la normativa, nella sua applicazione consolidata e concordata fra uffici regionali e INPS, prevede non la presenza di una generica situazione di crisi aziendale, sia pur conclamata, che non necessariamente conduce alla liquidazione dell'attività, bensì una situazione di cessazione di attività o di ammissione ad una procedura concorsuale formalizzata, nel cui contesto si deve collocare l'interruzione del rapporto di lavoro che dà accesso alla mobilità in deroga;
- che si è pertanto comunicata la decisione definitiva di non accogliere la richiesta di riesame e di procedere ad approvare un provvedimento di reiezione con lettera raccomandata trasmessa alle due lavoratrici citate in data 4 marzo 2014, prot. n. 13799/DB.15.11;
- che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

tutto ciò premesso,

IL VICE-DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di approvare per le motivazioni in premessa specificate la reiezione delle domande di mobilità in deroga presentate dalle due ex dipendenti della ditta MP Consulting e Partners srl individuate in premessa, per le quali l'istruttoria svolta dall'Agenzia INPS di Novara ha dato esito negativo, confermato anche in sede di riesame della pratica, valutata dagli uffici regionali competenti sentito il parere del tavolo delle parti sociali firmatarie l'Accordo Quadro del 22 dicembre 2014 riunitosi in data 11 febbraio 2014;

- di demandare al Settore Lavoro la comunicazione all'INPS e alle richiedenti della reiezione della domanda, precisando che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il vice Direttore
Giuliana Fenu